



***Direzione Affari della Presidenza e legislativi
Servizio Affari Istituzionali ed Europei***

AVVISO

Avviso per la presentazione delle candidature per l'elezione di due componenti e per la nomina del Presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Abruzzo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 agosto 2001, n. 45 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)".

Premesso che:

- l'art. 3 della L.R. 45/2001 prevede che il Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Abruzzo è composto dal Presidente e da altri due componenti; il primo nominato dal Presidente della Giunta d'intesa con il Presidente del Consiglio; gli altri due componenti sono eletti dal Consiglio regionale;
- ai sensi del successivo art. 4 i Componenti del Corecom durano in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e restano in carica fino all'insediamento del Comitato subentrante;
- l'attuale Comitato, insediatosi in data 01/03/2021, giunge a scadenza il 01/03/2026 e pertanto occorre avviare l'iter del suo rinnovo;
- al fine di assicurare l'uniformità e l'economicità del procedimento, come da intese intercorse tra le competenti Strutture del Consiglio e della Giunta regionale, si procede all'adozione di un unico Avviso volto alla costituzione di un elenco di candidature ammissibili per l'individuazione del Presidente e dei due componenti secondo le modalità previste dalla L.R. 45/2001 e dal presente Avviso.

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce le modalità e i termini **per la presentazione delle candidature a componenti incluso il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito componenti)**, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 24 agosto 2001, n. 45.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina. Con il presente Avviso non si pone in essere nessuna procedura concorsuale o selettiva; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.
3. L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di riaprire i termini del presente Avviso sulla base di provvedimento motivato adottato dagli Organi competenti rispettivamente alla elezione e nomina oggetto del presente avviso per ragioni di interesse pubblico.

Art. 2
(Costituzione e composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri due componenti;
2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale;
3. I due componenti sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato ad un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età;
4. In conformità all'art. 42 dello Statuto, ai fini della costituzione del Comitato è garantita l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi.

Art. 3
(Requisiti)

1. Possono presentare la propria candidatura i soggetti che autocertificano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i., il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici;
 - d) garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.

Art. 4
(Durata in carica)

1. I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.
2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato.
3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili. L'incarico non può, in tutti i casi, eccedere i dieci anni di durata.
4. Nella durata di dieci anni è computato anche il periodo di esercizio delle funzioni ai sensi del comma 1. Decorso il termine di dieci anni i componenti del Co.Re.Com. decadono di diritto e non possono esercitare ulteriormente le relative funzioni.

Art. 5
(Cause ostative)

1. Non possono essere eletti a componenti del Co.Re.Com. coloro che si trovano in una delle condizioni di cui dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo” conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, come di seguito riportate:
 - a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il

- porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Non possono essere eletti coloro i quali siano interdetti, inabilitati, falliti o chi è stato condannato ad una pena che imponga l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Non possono ricoprire la carica di componente coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi e i cui mandati, in ogni caso, eccedano i dieci anni di durata, in conformità del combinato disposto dei commi 3 e 3-bis dell'art. 4 della L.R. 45/2001.

Art. 6 **(Condizioni di inconferibilità e incompatibilità)**

1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 45/2001 la carica di componente del Co.Re.Com è incompatibile con una delle seguenti cariche e/o incarichi:
- a. membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - b. componente del governo nazionale;
 - c. presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
 - d. sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
 - e. presidente, amministratore, componente di organi direttivi di Enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico nominati da organi statali, regionali, provinciali o comunali;
 - f. detentore di incarichi di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
 - g. amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, nazionale e/o locale. Il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazioni di incompatibilità;
 - h. titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
 - i. dipendente regionale.

Art. 7 **(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)**

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale carica.
2. Ai sensi dell'art. 53, del D.lgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art 8 (Compiti del Co.Re.Com)

1. Il Co.Re.Com è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale.
2. Quale organo regionale esso svolge funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, secondo le leggi statali e regionali.
3. Il Co.Re.Com, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni delegate di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 45/2001, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali;
4. Al Presidente sono attribuite le funzioni di cui all'art. 10 della L.R. 45/2001.

Art. 9 (Indennità di funzione e rimborsi spese)

1. Ai componenti e al Presidente del Co.Re.Com. spetta una indennità di funzione mensile lorda nella misura pari rispettivamente al 10% e al 35% dell'importo dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, come stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune di L'Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Ai componenti che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quelle di residenza o domicilio, è corrisposto il rimborso delle spese debitamente documentate per vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 10 (Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura a componente deve essere redatta esclusivamente secondo il modello Allegato A) reperibile, unitamente al presente Avviso, sul BURAT e sulla homepage del sito del

Consiglio regionale, sezione “Primo piano” e deve essere inviata, **a pena di inammissibilità** unitamente al curriculum vitae, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, in cui siano resi ostensivi i requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso, **entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei **esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)**¹ al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it** ;

2. Se il termine di cui al comma precedente coincide con un sabato o con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: “*Candidatura a componente del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) Abruzzo*”;
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domande, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. Per l’effetto, nella domanda trasmessa con le modalità prescritte dal presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l’elemento della sottoscrizione dell’istanza. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, **a pena di inammissibilità**, sottoscritta con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità;
5. La domanda e la documentazione allegata verranno registrate all'interno del sistema di protocollo Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, per tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata;
6. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume altresì alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni dovuti all’inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del richiedente, alla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec o a eventuali disguidi di invio comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
7. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000;
8. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11

(Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, a conclusione dell’istruttoria di cui al presente articolo, rende disponibile l’elenco delle candidature pervenute, con indicazione di quelle

¹ NOTA BENE:

- **le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta elettronica certificata;**
- l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, chiarimenti, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;
- ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;
- la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati;

ammissibili e non, unitamente ai curricula vitae di ciascun candidato, al Presidente del Consiglio regionale e ai Consiglieri regionali, nell'apposita sezione, all'interno dell'area riservata, ai fini dell'elezione, dando comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'istruttoria, via e-mail, al Consiglio regionale, per il tramite della Conferenza dei Capigruppo. Provvede inoltre a trasmettere la medesima documentazione alla competente Struttura della Giunta regionale per i conseguenziali adempimenti.

2. La candidatura redatta secondo il modello A) è da intendersi:
 - a) tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - b) completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae.
3. Si procederà a dichiarare inammissibile la candidatura **nei casi in cui:**
 - a) la domanda pervenga oltre il termine previsto dall'Avviso o con modalità difformi da quelle indicate all'art. 10;
 - b) la domanda non rechi la sottoscrizione e/o non sia corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;
 - c) **la domanda sia incompleta** poiché non corredata del curriculum vitae;
 - d) sia accertata la presenza di cause ostative di cui all'art. 5 dell'Avviso;
 - e) sia accertata l'assenza dei requisiti richiesti dalla L.R. 45/2001 e indicati all'art. 3 del presente Avviso;
 - f) **sia decorso, senza riscontro, il termine assegnato dal Servizio nella richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, trasmessa al candidato in applicazione dell' art. 6, co. 1, lett. e), L. 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dall'oggetto della richiesta medesima.**

Art. 12 **(Responsabile del procedimento)**

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari istituzionali, contattabile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it

Art. 13 **(Privacy)**

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso ex art. 6, c.1 GDPR, per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a

memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 – 67100 – L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani – e . mail rdp@crabruzzo.it – Pec protocollo@pec.crabruzzo.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Art. 14 (Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione primo piano.
2. **Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso trova applicazione la L.R. 45/2001.**